

Venezia

17 MAR. 1994

Protocollo N°
(da citare nella risposta)

9102/20112

Allegati N°

Oggetto Certificazione di idoneità sportiva non agonistica

Ai Signori
Amministratori Straordinari
delle Unità Locali
Socio Sanitarie del Veneto

L O R O S E D I

Ai Signori
Coordinatori Sanitari
delle Unità Locali
Socio Sanitarie del Veneto

L O R O S E D I

Ai Signori Responsabili
del Settore Convenzioni
delle Unità Locali
Socio Sanitarie del Veneto

L O R O S E D I

Agli Ordini Provinciali
dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri del Veneto

L O R O S E D I

Ai Signori
Provveditori agli Studi
delle Province del Veneto

L O R O S E D I

Ai Signori
Presidenti del C.O.N.I.
delle Province del Veneto

L O R O S E D I

Nell'intenzione di riepilogare nei termini più esauritivi possibili le problematiche di cui alle certificazioni in oggetto, anche parzialmente rettificando la nota prot. n. 54325/20111 del 17.12.1993, si evidenzia:

ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA

In detta attività si ricomprendono:

- art. 1
34'83
lett. B₄
- * le diverse competizioni fra atleti, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati, organizzati dalle Società e/o dalle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI i cui aderenti ai sensi del D.M. 18.2.1984 non sono atleti agonisti;

Dipartimento per l'Assistenza Sanitaria



- lett. C " * quelle esercitate da coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù nella fase precedente a quella nazionale;
- lett. A " * tutte le attività fisico-sportive organizzate nell'ambito delle iniziative para-scolastiche, delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, parificate o legalmente riconosciute;

ATTIVITA' GINNICO-MOTORIA

Detta attività è caratterizzata da esercizi fisici non competitivi, praticabili a prescindere dall'età dei soggetti, senza controllo sanitario preventivo obbligatorio, con finalità ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative e/o rieducative;

in questo contesto rientrano corsi di apprendimento o perfezionamento di varie discipline quali il nuoto, la ginnastica per bambini, adulti ed anziani, la ginnastica aerobica, la ginnastica presciistica, l'escursionismo, i corsi di ballo/danza, ecc., annotato quanto di seguito precisato per l'attività scolastica.

Considerata la distinzione innanzi indicata e la normativa citata, si sottolinea come la certificazione di idoneità, sia obbligatoria solo per l'attività sportiva non agonistica e per le attività fisico-sportive, organizzate nell'ambito delle iniziative parascolastiche e dei giochi della gioventù.

L'attività sportiva non agonistica che necessita dunque della certificazione obbligatoria di idoneità, è caratterizzata:

- * da competizioni fra atleti, previa idonea preparazione atletica (finalizzata alla partecipazione a gare);
- * da graduatorie e campionati organizzati da Società sportive e/o da Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, formalmente riconosciuti dal CONI, a favore di atleti regolarmente iscritti alle Società di appartenenza, secondo modalità previste dal CONI stesso e da ogni singola Federazione (es. tessera FISI con regolare bollino annuale);
- * dai campionati studenteschi organizzati tra gli Istituti scolastici, Giochi della gioventù a livello provinciale;

* dalle attività fisico-sportive promosse dagli organi scolastici a favore degli alunni, ricomprendendosi in tal caso anche le attività ludico-ricreative (corsi di nuoto, ecc.);

- per l'attività innanzi indicata, ai sensi del citato D.M. Sanità, la visita e la conseguente certificazione di idoneità o non idoneità, per l'appunto a favore di coloro i quali non siano considerati atleti agonisti, ai sensi del D.M. Sanità 18.2.1982, vanno considerate compito convenzionale;
- le attività che non rientrano nelle categorie previste da quest'ultimo D.M., non sono soggette ad alcuna visita e certificazione obbligatoria, anche se organizzate da Società sportive iscritte al CONI, ma che non trovano esplicite, in quanto genericamente ludico-ginniche. Nel caso dagli organizzatori ne fosse rilevata l'opportunità, la prestazione medica è da considerarsi non convenzionale.

LE CONVENZIONI: D.P.R. N. 314/90 E D.P.R. N. 315/90

Rispettivamente agli articoli 19 e 20 dei sopra riferiti decreti, è definito il compito del medico di medicina generale e del medico specialista pediatra, in ordine alla certificazione di idoneità o non idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche.

Per tale statuizione, le certificazioni a fronte sono compito convenzionale, quando l'istante è iscritto ad una Società sportiva affiliata al CONI o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI stesso, visto l'art. 1 commi a, b, c, del D.M. Sanità, 28.02.1983;

a tal proposito è funzionale la messa a disposizione dei medici di medicina generale e dei medici specialisti pediatri, di un elenco annualmente aggiornato, delle Società affiliate al CONI e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti, possibilmente anche per iniziativa degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

IL CERTIFICATO MEDICO

Il certificato medico è un'attestazione scritta di "fatti biologici tecnicamente obiettivabili", che deve discendere da una prestazione sanitaria, il cui risultato viene determinato da una constatazione diretta, corrispondente fra quan-




to osservato e quanto scritto, completa nei dati, precisa e chiara nel giudizio.

Il certificato medico di esonero dalla partecipazione all'insegnamento scolastico obbligatorio di educazione fisica, per motivi di salute, può essere rilasciato dai medici di medicina generale e specialisti pediatri, in conformità alle rispettive convenzioni.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Nicola Troccoli)



RM/mv

Dipartimento per l'Assistenza Sanitaria

